



CODICE CIVILE

Art. 2766 c.c.

Crediti degli istituti di credito agrario

Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell'azienda agraria e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il danaro preso a mutuo.

A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonché dei mutui per opere di miglioramento del fondo può essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l'ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti.

I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Sesto — Della tutela dei diritti
Titolo	III — Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
Capo	II — Dei privilegi
Sezione	II — Dei privilegi sui mobili
Paragrafo	2 — Dei privilegi sopra determinati mobili
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-2766-crediti-degli-istituti-di-credito-agrario/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it